



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 64

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Medici specializzati in igiene e
medici preventiva o in medicina
legale in data successiva al
D.Lgs. 81-08- funzioni di medico
competente – nota della
FNOMCeO al Ministero della
Salute

FNOMCEO 23/09/10
RGP.0008992 2010
CI. 01.09.01/1

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere la nota inviata da questa Federazione al Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, in ordine ad una corretta applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento specifico alla possibilità dei medici specializzati in igiene e medicina preventiva o in medicina legale in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 di poter svolgere le funzioni di medico competente nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 2 del sopraccitato art. 38 e di stabilire se essi abbiano titolo ai fini della iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti e nei relativi elenchi provinciali dei medici competenti e ciò anche alla luce dei numerosi ricorsi amministrativi presentati dagli stessi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All.1

Il Presidente

OGGETTO: DECRETO DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 81/08 E RELATIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE.

FNOMCEO 23/09/10
RGP.0008990 2010
CI. 04.13.01/2.6


Illustre Ministro,

l'art. 38, comma 1, lett d) del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni recante "Titoli e requisiti del medico competente" prevede che uno dei titoli necessari per svolgere le funzioni di medico competente sia il possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Al tempo stesso però il comma 2 dispone che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono **tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.** Tali medici nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Pertanto, stante quanto suesposto, viste le numerose richieste pervenute a questa Federazione e agli Ordini provinciali da parte dei medici sopraccitati e considerati i ricorsi amministrativi avanzati dagli stessi, si chiede di chiarire se nelle more della emanazione dello decreto di cui sopra gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/08 possano svolgere le funzioni di medico competente e quindi se essi abbiano titolo ai fini della iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti e negli elenchi provinciali dei medici competenti.
Cordiali saluti

Amedeo Bianco



M.F